

PRESUPPOSTI PER L'AGGIORNAMENTO PER IL BIMESTRE MARZO-APRILE 2001 DI ALCUNE COMPONENTI E PARAMETRI, DELLA TARIFFA ELETTRICA AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA A IL GAS 29 DICEMBRE 1999, N. 204/99, E ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO PER L'ACCESSO E L'USO DELLA RETE DI TRASMISSIONE NAZIONALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, COMMA 11, DEL DECRETO LEGISLATIVO 16 MARZO 1999, N. 79 (riferimento delibera n. 27-01)

1 Introduzione

- 1.1 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001 il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 26 giugno 1997 n. 70/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 150 del 30 giugno 1997 (di seguito: deliberazione n. 70/97) e successive modificazioni e integrazioni, determinato sulla base del prezzo medio del paniere di combustibili fossili sui mercati internazionali, definito come nell'Allegato 1 della deliberazione dell'Autorità 25 febbraio 1999, n. 24/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 48 del 27 febbraio 1999, ha registrato una variazione, in diminuzione, superiore al 2%.
- 1.2 Ai sensi della deliberazione dell'Autorità del 20 dicembre 2000 n. 230/00, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 4 del 5 gennaio 2001, supplemento ordinario, è previsto che il parametro Ct venga aggiornato bimestralmente, qualora il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt) registri variazioni, in aumento o in diminuzione, superiori al 2%. Il provvedimento proposto prevede quindi l'aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97 e successive modificazioni e integrazioni e il conseguente aggiornamento del parametro Ct e dei parametri e delle componenti tariffarie ad esso collegati.
- 1.3 Inoltre il provvedimento proposto fissa, per il secondo bimestre 2001, i livelli del parametro PG e delle componenti PV, il cui valore dipende dal valore assunto dal costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione n. 70/97.
- 1.4 Infine il provvedimento proposto prevede la modifica della componente A3.

2 Aggiornamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt)

- 2.1 Per il secondo bimestre (marzo - aprile) 2001, il costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), di cui all'articolo 6, comma 6.8, della deliberazione dell'Autorità n. 70/97, è diminuito del 3,67% rispetto al corrispondente valore del bimestre precedente, passando da 44,081 a 42,462 L/Mcal. Tale diminuzione riflette sia andamenti differenziati dei prezzi in dollari Usa dei combustibili sui mercati internazionali nei quattro mesi precedenti (ottobre 2000 – gennaio 2001), sia una rivalutazione della lira nei confronti del dollaro Usa.
- 2.2 In particolare, gli indici calcolati per il quadrimestre ottobre 2000 - gennaio 2001 relativi al carbone, all'olio combustibile e al gas naturale hanno registrato le seguenti variazioni:
- l'indice del carbone nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,1672, è passato da 18,645 a 19,256 L/Mcal (+3,3%). L'aumento è riconducibile agli andamenti delle quotazioni in dollari Usa del carbone da vapore che, a partire dal mese di ottobre 2000, hanno fatto registrare significativi aumenti nei principali mercati internazionali di esportazione, con l'eccezione della Cina e degli Stati Uniti, le cui quotazioni hanno comunque registrato aumenti a partire, rispettivamente, dal mese di dicembre 2000 e gennaio 2001;
 - l'indice dell'olio combustibile nel paniere, a cui è attribuito un peso pari a 0,6045, è passato da 47,248 a 45,796 L/Mcal (-3,1%). La riduzione riflette l'andamento delle quotazioni degli oli di riferimento che, a partire dal mese di novembre, hanno continuato a registrare consistenti diminuzioni dei prezzi;
 - l'indice del gas naturale, a cui è attribuito un peso pari a 0,2283, è passato da 54,325 a 50,628 L/Mcal (-6,8%). Anche per il gas naturale, la riduzione è il risultato dell'andamento delle quotazioni degli oli e dei greggi di riferimento.
- 2.3 La componente fiscale del costo unitario riconosciuto dei combustibili non è variata rispetto al bimestre precedente. Le aliquote delle accise sugli oli minerali e le aliquote dell'imposta sui consumi di carbone fissate, per l'anno 1999, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 gennaio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 15 gennaio 1999, in attuazione dell'articolo 8 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, non sono state ad oggi rideterminate per l'anno 2001 con decreto su proposta della commissione del Comitato interministeriale per la programmazione economica. Pertanto, nella determinazione del costo unitario riconosciuto dei combustibili le medesime accise rimangono inalterate rispetto ai valori fissati per gli anni 1999 e 2000.

3 Aggiornamento del parametro Ct

- 3.1 La variazione del costo riconosciuto dei combustibili ha superato i due punti percentuali; occorre pertanto procedere, ai sensi della deliberazione n. 230/00, all'aggiornamento del parametro Ct, con decorrenza dall'1 marzo 2001.
- 3.2 Stante il livello del consumo specifico medio riconosciuto per la produzione netta degli impianti termoelettrici nazionali, di cui all'articolo 6, comma 6.5 della deliberazione n. 70/97, (Rt), così come modificato dalla deliberazione n. 244/00, pari a 2260 kcal/kWh, per effetto della diminuzione del costo unitario riconosciuto dei combustibili (Vt), il costo riconosciuto per l'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali (Ct) per il secondo bimestre (marzo - aprile) 2001 scende a 95,964 L/kWh, contro le 99,623 L/kWh del primo bimestre 2001.
- 3.3 La tabella 1 riassume l'andamento dei costi riconosciuti Vt e Ct a partire dal primo bimestre 1998.

4 Aggiornamento del parametro PG della tariffa elettrica

- 4.1 Il parametro PG, ai sensi dell'articolo 1, comma 1.1, lettera cc) della deliberazione dell'Autorità n. 204/99, è la stima della media bimestrale dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso, espressa in L/kWh, pubblicata dall'Autorità prima dell'inizio di ciascun bimestre.
- 4.2 La deliberazione dell'Autorità n. 238/00 ha stabilito che il parametro PG è pari alla somma di:
- una componente a copertura dei costi fissi di produzione di energia elettrica, pari a 39,7 lire/kWh;
 - una componente a copertura dei costi variabili di produzione di energia elettrica, non differenziata per fascia oraria, pari, in ciascun bimestre, al parametro Ct, che nel secondo bimestre risulta pari a 95,964 L/kWh.
- 4.3 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001, per effetto della diminuzione del valore del parametro Ct, il valore del parametro PG scende a 135,664 lire/kWh contro 139,323 lire/kWh del primo bimestre 2001.

5 Aggiornamento delle componenti PV della tariffa

- 5.1 Le tariffe D2 e D3 previste dall'attuale disciplina in materia di regolazione delle tariffe del servizio di fornitura dell'energia elettrica in bassa tensione per usi domestici, in particolare dall'articolo 12 della deliberazione dell'Autorità n. 204/99, così come modificata con la deliberazione n. 230/00, comprendono le componenti PV.

- 5.2 Tali componenti PV sono pari al prodotto del parametro Ct e del coefficiente f, come fissato dall'articolo 4, comma 4.2 della deliberazione n. 230/00.
- 5.3 Per il secondo bimestre (marzo-aprile) 2001, per effetto della diminuzione del valore del parametro Ct, il valore delle componenti PV diminuisce, come indicato nella tabella 2. Coerentemente con quanto previsto dalla deliberazione n. 204/00 i valori delle componenti PV sono stati arrotondati alla prima cifra decimale.

6 Aggiornamento della componente tariffaria A3

Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000

- 6.1 L'articolo 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 280 del 30 novembre 2000 (di seguito: decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000) ha disposto, tra l'altro, la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'Enel Spa al Gestore della rete di trasmissione nazionale SpA (di seguito: Gestore della rete).
L'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto prevede che, fino all'entrata in funzione del sistema delle offerte di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 79/99, il Gestore della rete ceda l'energia elettrica di cui all'articolo 22, comma 3, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, nonché quella prodotta da parte delle imprese produttrici-distributrici, ai sensi del titolo IV, lettera B), del provvedimento Comitato interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92 (di seguito: provvedimento CIP n. 6/92), mediante procedure concorsuali, disciplinate dall'Autorità secondo criteri di pubblicità, trasparenza e non discriminazione, secondo le disposizioni contenute nel decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000.
- 6.2 Solo l'energia non collocata tramite procedure concorsuali viene offerta e ceduta direttamente ai distributori al prezzo all'ingrosso determinato dall'Autorità con la deliberazione n. 205/99 e successivi aggiornamenti e modifiche.
- 6.3 Le disposizioni contenute nel decreto 21 novembre 2000, comportano, rispetto al regime precedentemente in vigore, una variazione sia delle modalità di determinazione del maggior onere cui dà luogo la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ed oggetto di incentivazione a norma del provvedimento CIP n. 6/92, sia della ripartizione di detto onere tra i soggetti tenuti al ritiro di detta energia ed i consumatori finali.
- 6.4 Prima dell'entrata in vigore del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, l'obbligo di ritiro dell'energia elettrica prodotta ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92 era a carico dell'Enel S.p.a. (o delle altre imprese produttrici-distributrici in caso di impianti di loro proprietà). L'impresa produttrice-distributtrice obbligata al ritiro dell'energia pagava direttamente al

proprietario dell'impianto ammesso a contributo CIP 6/92 la componente di costo riconosciuta per la copertura dei costi fissi di costruzione dell'impianto di produzione e per la sua manutenzione. L'impresa produttrice-distributrice obbligata al ritiro dell'energia sosteneva quindi in prima persona tali costi secondo la logica che la disponibilità di produzione da parte dell'impianto incentivato evitava all'impresa medesima la costruzione di propria capacità produttiva nonché i connessi costi di manutenzione.

- 6.5 Il provvedimento CIP n. 6/92 prevede inoltre che al produttore di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ed oggetto di incentivazione vengano corrisposte, oltre alla componente a copertura dei costi fissi di impianto e di manutenzione, altre due componenti; una di incentivo ed una a copertura del costo variabile di produzione. Sia la componente di incentivo nonché la differenza tra il costo variabile di produzione riconosciuto a questi impianti e quanto riconosciuto per la produzione dagli impianti utilizzando combustibili fossili convenzionali, venivano poste a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati, alimentato dalla componente tariffaria A3. La parte del costo variabile di produzione riconosciuto a questi impianti corrispondente a quanto riconosciuto per la produzione dagli impianti utilizzando combustibili fossili convenzionali veniva viceversa pagato da parte dei consumatori attraverso la Parte B della tariffa.
- 6.6 Un primo effetto del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000 è quello di porre a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati anche la differenza tra costi evitati di impianto e manutenzione e la quota dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi di produzione. Dato il livello della componente a copertura dei costi fissi di produzione dell'energia elettrica previsti dalla deliberazione 205/99 l'effetto sarebbe tuttavia stato quello di una diminuzione dell'onere a carico dell'utenza, nel caso in cui l'energia ritirata dal Gestore della rete fosse stata ceduta interamente ai clienti del mercato vincolato, come avveniva nel regime precedente. Infatti a fronte di un costo atteso per la componente a copertura dei costi evitati di impianto e manutenzione pari a circa 37 lire/kWh, la quota dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso riconosciuta applicando i corrispettivi previsti nella deliberazione n. 205/99 all'energia elettrica prodotta dagli impianti CIP n. 6/92 sarebbe stata di circa 44,5 lire/kWh, nell'ipotesi che la produzione di tali impianti assuma nel 2001 un profilo temporale analogo a quello del 2000.
- 6.7 La riduzione dei corrispettivi a copertura dei costi fissi di produzione dell'energia elettrica prevista dalla deliberazione 238/00, ha tuttavia ridotto notevolmente la forbice tra corrispettivi a copertura dei costi fissi di produzione e componente a copertura dei costi fissi di impianto e di manutenzione. Pertanto l'effetto positivo di cui sopra non si è manifestato essendo stato assorbito nella riduzione complessiva dei corrispettivi a copertura dei costi fissi di produzione dell'energia elettrica pagati dagli utenti.
- 6.8 Con l'entrata in vigore del decreto 21 novembre 2000 il maggiore onere determinato dall'energia elettrica prodotta dagli impianti CIP n. 6/92 non

corrisponde più alla differenza tra le componenti corrisposte ai produttori in base al dettato del provvedimento CIP n. 6/92 e quanto pagato per la stessa energia dai clienti del mercato vincolato. Infatti i ricavi da confrontare con i costi sostenuti per l'acquisto dell'energia elettrica prodotta dagli impianti CIP n. 6/92 sono quelli che il Gestore della rete può ottenere cedendo la medesima energia elettrica secondo le modalità previste nel decreto 21 novembre 2000.

Procedure concorsuali previste dal decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000

- 6.9 Non essendo ancora operativo il sistema delle offerte, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con il decreto 21 novembre 2000 ha ritenuto opportuno valorizzare l'energia ceduta al Gestore della rete dagli impianti CIP n. 6/92 istituendo delle procedure concorsuali. Pur demandando all'Autorità la disciplina delle procedure concorsuali il decreto 21 novembre 2000 ha espressamente previsto che:
- a) per i clienti finali disposti ad offrire un servizio di interrompibilità del carico più o meno immediata (cosiddetti clienti interrompibili) venissero tenute procedure concorsuali separate, con quote di capacità produttiva da impianti CIP n. 6/92 riservate così come determinate nel medesimo decreto 21 novembre 2000. Tali quote corrispondono a 500 MW per i clienti interrompibili istantaneamente e 1500 MW per quelli interrompibili con tempi di preavviso minimo più lunghi;
 - b) il livello dei prezzi base d'asta per le procedure concorsuali riservate ai clienti interrompibili istantaneamente sia pari a 11,6 lire/kWh + il 66,8% del parametro Ct in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
 - c) il livello dei prezzi base d'asta per le procedure concorsuali riservate ai clienti interrompibili con tempi di preavviso minimo più lunghi sia pari a 21,7 lire/kWh + il 66,8% del parametro Ct in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
 - d) il livello dei prezzi base d'asta per le procedure concorsuali destinate alla generalità dei clienti idonei inclusi nell'elenco all'articolo 2, della deliberazione n. 91/99 nonché all'Acquirente Unico a partire dalla data di assunzione di garante della fornitura per i clienti vincolati, sia pari a 45,2 lire/kWh + il 66,8% del parametro Ct in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità.
- 6.10 Nel rispetto delle previsioni del decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000, l'Autorità ha quindi, con la deliberazione n. 223/00, disciplinato le procedure concorsuali, prevedendo che la capacità di produzione CIP n. 6/92 disponibile con continuità per l'intero anno 2001, per una capacità complessiva pari a 3600 MW, venisse assegnata su base annua e quella disponibile con continuità solo in alcuni mesi dell'anno, per una capacità pari a 400 MW in tutti i mesi dell'anno tranne agosto, venisse viceversa assegnata su base mensile.

Esiti delle prime procedure concorsuali previste dal decreto del Ministro dell'industria 21 novembre 2000

- 6.11 I risultati delle procedure concorsuali tenute dal Gestore della rete a fine dicembre 2000, per l'assegnazione della capacità produttiva assegnabile su base annuale hanno evidenziato i seguenti risultati:
- a) l'assegnazione della capacità produttiva riservata ai clienti finali disponibili a distacchi di carico istantanei ha visto l'assegnazione di tutti i 500 MW assegnabili ad un prezzo medio di circa 18,6 lire/kWh + il 66,8% del parametro Ct in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
 - b) l'assegnazione della capacità produttiva riservata ai clienti finali disponibili a distacchi di carico non istantanei ha visto l'assegnazione di solo 440 MW dei 1500 MW assegnabili ad un prezzo medio di circa 22 lire/kWh + il 66,8% del parametro Ct in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
 - c) l'assegnazione della restante capacità produttiva disponibile su base annuale ha visto l'assegnazione di quasi tutti i 2660 MW assegnabili ad un prezzo medio 47,15 lire/kWh + il 66,8% del parametro Ct in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità;
- 6.12 Dati gli esiti delle procedure concorsuali per l'assegnazione della capacità produttiva assegnabile su base annuale ed assumendo che il prezzo medio cui verrà assegnata la capacità produttiva assegnabile su base mensile nel corso del 2001 si attesti su livelli pari a quelli medi di assegnazione della capacità produttiva assegnabile su base annuale ai clienti non interrompibili, pari cioè a 47,15 lire/kWh + il 66,8% del parametro Ct in vigore in base all'ultimo aggiornamento dell'Autorità, ed assumendo infine un valore medio annuo del parametro Ct pari a 90 lire/kWh, si ottiene una previsione di ricavo atteso dalle procedure di asta pari a circa 3500 miliardi, determinati come somma di:
- 4,38 TWh ceduti mediamente a 78,7 lire/kWh, per un totale di 345 miliardi (assegnazione interrompibili in tempo reale);
 - 3,85 TWh ceduti mediamente a 82,1 lire/kWh, per un totale di 316 miliardi (assegnazione interrompibili non istantanei);
 - 26,5 TWh ceduti mediamente a 107,3 lire/kWh, per un totale di 2843 miliardi (assegnazione non interrompibili);
- per un totale appunto di 34,7 TWh ceduti mediamente a 100,9 lire/kWh.

Oneri complessivi per l'energia elettrica ritirata dal Gestore della rete

- 6.13 Per determinare i ricavi complessivi del Gestore della rete derivanti dalla cessione dell'energia elettrica di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 è necessario considerare anche l'energia elettrica ceduta al mercato vincolato, stimata in 15 TWh.
- 6.14 Al fine di valorizzare l'energia CIP n. 6/92 ceduta al mercato vincolato è stato ipotizzato che il profilo temporale di tale energia sia tale per cui qualora a tale produzione venga sommata in ciascuna fascia oraria la produzione dell'energia CIP n. 6/92 aggiudicata tramite le procedure concorsuali, il rapporto tra

produzione CIP n. 6/92 nell'anno 2000 e nell'anno 2001 sia costante in ciascuna fascia oraria. Questa ipotesi implica che se alla produzione CIP n. 6/92 nel 2001 venissero applicati i corrispettivi previsti per la componente dei prezzi dell'energia elettrica all'ingrosso a copertura dei costi fissi previsti nella deliberazione n. 205/99, per tale componente il prezzo medio di cessione dell'energia elettrica prodotta con impianti CIP n. 6/92 nel 2001 sarebbe lo stesso che nel 2000, ovvero pari a circa 44,5 lire/kWh. Inoltre, poiché la deliberazione n. 238/00 ha determinato una riduzione del 20% dei corrispettivi a copertura dei costi fissi di produzione dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta al mercato vincolato, il prezzo medio di cessione di cui sopra si sarebbe ridotto a circa 35,6 lire/kWh.

Applicando i corrispettivi a copertura dei costi fissi di produzione dell'energia elettrica all'ingrosso ceduta al mercato vincolato previsti dalla deliberazione n. 238/00 all'energia destinata alla cessione tramite procedure concorsuali (pari a 34,73 TWh) si ottiene un prezzo medio di cessione pari a circa 31,6 lire/kWh, e pari a circa 44,9 lire/kWh per i 15 TWh di prevista cessione al mercato vincolato. Di conseguenza il prezzo medio di cessione al mercato vincolato risulta complessivamente di 134,9 lire/kWh (44,9 + 90 lire/kWh di Ct) che una volta applicato ai 15 TWh interessati porta ad un ricavo atteso complessivo di 2020 miliardi circa.

- 6.15 I ricavi attesi dalla cessione dell'energia CIP 6/92 da parte del Gestore della rete ammontano quindi a circa 5520 miliardi.
- 6.16 A fronte di detti ricavi i costi attesi per l'acquisto della energia CIP n. 6/92 da parte del Gestore della rete ammontano a circa 8410 miliardi, secondo le stime fornite dal Gestore della rete, con un costo medio al kWh pari a circa 169,2 lire. In particolare tale dato è composto da:
- 37,1 lire/kWh per la componente a copertura dei costi evitati di impianto e manutenzione;
 - 85,8 lire/kWh per la componente a copertura dei costi evitati di combustibile, determinato in base ai valori di consuntivo 2000 ed acconto 2001 previsti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE);
 - 46,3 lire/kWh per la componente incentivante.
- 6.17 Tali stime scontano la presenza all'interno dei 49,7 TWh di energia CIP n. 6/92 di circa 5 TWh di eccedenze, il cui costo medio di acquisto è atteso come inferiore.
- 6.18 Il maggior onere da produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ed oggetto di incentivazione a norma del CIP n. 6/92 è quindi stimabile per il 2001 in circa 2890 miliardi.

Determinazione della aliquota media della componente A3

- 6.19 Il maggiore onere da produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ed assimilate ed oggetto di incentivazione a norma del CIP n. 6/92 viene finanziato attraverso il Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati,

alimentato sia dalla componente A3 che dal gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni relative alla compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione. In particolare, le entrate derivanti dalla compensazione della maggiore valorizzazione alimentano il Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, di cui all'articolo 4 della deliberazione n. 53/00 e, subordinatamente, in funzione delle disponibilità residue, sono trasferite al Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate, di cui all'articolo 5 della deliberazione n. 70/97.

Di conseguenza, potendo disporre dei proventi da maggiorazione alla produzione dell'energia prodotta dagli impianti geotermoelettrici ed idroelettrici non da pompaggio con potenza nominale superiore a 3 MW, per la quota non già destinata alla copertura della necessità di gettito del Conto per la gestione della compensazione della maggiore valorizzazione dell'energia elettrica nella transizione, in misura pari a 800 miliardi, la necessità di gettito del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati da alimentare dalla componente A3 diviene pari a 2090 miliardi.

- 6.20 Considerando che l'energia assoggettata al pagamento della componente A3 è stata nel 2000 pari a circa 255 TWh ed assumendo un incremento della domanda pari al 2,5% annuo, si può ritenere che l'energia che sarà assoggetta al pagamento della componente A3 nel 2001 possa essere circa 261 TWh, per un'aliquota media su base annua pari a circa 8 lire/kWh.
- 6.21 In base al disposto della delibera n. 20/01, sono tuttavia a carico del Conto per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilati gli importi che la CCSE riconosce al Gestore della rete per gli ammontari dell'IVA da corrispondere a valere sugli acquisti di energia elettrica effettuati in attuazione del disposto dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99 e non recuperabile in compensazione attraverso l'IVA a questi versata dagli acquirenti di detta energia elettrica ai sensi del medesimo decreto, nella misura dello sbilancio, e del conseguente credito di imposta, generati da tale mancata compensazione in relazione agli adempimenti IVA in carico al Gestore della rete complessivamente considerati.
- 6.22 In base a stime prudenziali, tali ammontari possono essere quantificati in circa 100 miliardi di lire su base annua. Ciò comporta un aumento di circa 0,4 lire/kWh dell'aliquota media annua necessaria a coprire i maggiori oneri per la produzione da CIP 6/92 ritirata dal Gestore della rete nel 2001 che diviene pertanto pari a 8,4 lire/kWh.
- 6.23 L'aumento richiesto della aliquota media della componente A3, per consentire di ottenere una aliquota media su base annua di circa 8,4 lire/kWh, tenendo conto che per il primo bimestre l'aliquota media è stata di circa 4,7 lire/kWh, è di 4,4 lire/kWh, così da ottenere una aliquota media per i restanti cinque bimestri di 9,1 lire.

6.24 Si è ritenuto inoltre necessario procedere ad un aumento dell'aliquota media della componente A3 pari a 0,5 lire/kWh per tenere conto contributi relativi ad esercizi precedenti al 2001 spettanti ad impianti alimentati da fonti rinnovabili ed assimilate che hanno ottenuto il riconoscimento della condizione di potenziamento o rifacimento, ovvero l'accertamento dei costi, ai sensi del provvedimento CIP n. 6/92. Pertanto l'aumento medio necessario è complessivamente pari a 4,9 lire/kWh per un'aliquota media di 9,6 lire/kWh.

Ripartizione della variazione dell'aliquota media della componente A3 tra le tipologie di utenza

6.25 La ripartizione della variazione dell'aliquota media tra le tipologie di utenza è stata fatta tenendo conto della riduzione del parametro Ct, in misura pari a 3,659 lire/kWh, che si è registrata nel secondo bimestre del 2001.

6.26 L'aumento della componente A3 per ciascuna tipologia di utenza è stato determinato:

- a) aumentando la componente A3 espressa in lire/kWh in misura uguale alla riduzione registrata nel bimestre dalla componente tariffaria a copertura dei costi di combustibile per la medesima tipologia di utenza: γCt per le tipologie di utenza diverse dai clienti domestici e PV per questi ultimi;
- b) ripartendo la restante parte dell'incremento medio necessario tra le diverse tipologie di utenza così da avere un incremento nella stessa proporzione del valore della componente lire/cliente e lire/kWh della componente A3 di ciascuna tipologia di utenza.

Milano, 19 febbraio 2001

Piergiorgio Berra
direttore dell'Area elettricità

Tabella 1 - Andamento del costo unitario riconosciuto dei combustibili Vt e del costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali Ct nel periodo 1° bimestre 1998 - 2° bimestre 2001

		Vt L/Mcal	Ct L/kWh	Variazione
1998	1° bimestre 1998	24,681	56,519	5,59%
	2° bimestre 1998	23,828	54,566	-3,46%
	3° bimestre 1998	20,996	48,081	-11,89%
	4° bimestre 1998	20,169	46,187	-3,94%
	5° bimestre 1998	20,169	46,187	- (*)
	6° bimestre 1998	18,753	42,944	-7,02%
1999	1° bimestre 1999	18,000	41,220	-4,02%
	2° bimestre 1999	17,573	40,242	-2,37%
	3° bimestre 1999	17,573	40,242	- (*)
	4° bimestre 1999	19,104	43,748	8,71%
	5° bimestre 1999	22,030	50,449	15,32%
	6° bimestre 1999	25,372	58,102	15,17%
2000	1° bimestre 2000	28,087	64,319	10,70%
	2° bimestre 2000	30,211	69,183	7,56%
	3° bimestre 2000	33,903	77,638	12,22%
	4° bimestre 2000	35,688	81,726	5,27%
	5° bimestre 2000	37,089	84,934	3,93%
	6° bimestre 2000	40,205	92,069	8,40%
2001	1° bimestre 2001	44,081	99,623	8,20%
	2° bimestre 2001	42,462	95,964	-3,67%

(*) Bimestri nei quali il costo unitario riconosciuto dei combustibili ha registrato una variazione inferiore al 2%, senza aggiornamento quindi del parametro Ct rispetto al bimestre precedente

Tabella 2 - Variazione bimestrale della componente PV

Tariffa D2		II bimestre	III bimestre	Variazioni III/II	
fasce di consumo (kWh/anno)		lire/kWh	lire/kWh	lire/kWh	%
da	a				
0	1800	80,2	77,3	-2,9	-4%
1801	2640	126,4	121,8	-4,6	-4%
2641	4440	172,7	166,4	-6,3	-4%
	oltre 4440	126,4	121,8	-4,6	-4%
Tariffa D3		126,4	121,8	-4,6	-4%